

# **COMUNE DI CAMPOTOSTO**

(Provincia di L'Aquila)

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 9 del 10/7/2012 COPIA**

**OGGETTO: Definitiva deliberazione su causa di incompatibilità a carico del Consigliere comunale Sig. Bruno Marzi – D. Lgs n. 267/00, art 69 – Deliberazione C.C. n. 7 del 20/6/2012.**

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di Luglio presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria, seconda convocazione, in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del **Signor Antonio Di Carlantonio** alle ore 12:00 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Antonio Di Carlantonio Sindaco - Presidente	X	
Giovanna De Angelis Consigliere		X
Erminia Alimonti Consigliere	X	
Emanuele Zilli Consigliere	X	
Rosa Maria Di Marco Consigliere	X	
Natalino Casimiri Consigliere	X	
Manzolini Ruggero Consigliere	X	
Dr. Ercole Di Girolami Consigliere	X	
Mario Antonelli Consigliere		X
Bruno Marzi Consigliere	X	

ne risultano presenti n° 8 e assenti n°2 (Anton elli e De Angelis).

Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente **Antonio Di Carlantonio** in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- [x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- [ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- [ ] il revisore del conto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che con deliberazione n. 7 del 20/6/2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, il Consiglio Comunale ha surrogato al consigliere dimissionario Carlo Paolini il sig. Bruno Marzi, contestando formalmente allo stesso surrogante, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 267/00, la condizione di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n.4, del D. Lgs. n. 267/00 (lite pendente con il Comune), per le motivazioni riportate nella citata deliberazione;
- che, in data 29/6/2012, prot. n. 2576, il predetto Consigliere Comunale Sig. Bruno Marzi, nell'esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge, ha presentato le relative osservazioni, allegate al presente atto;

CONSIDERATO che le ragioni addotte dal Consigliere Sig. Bruno Marzi a sostegno dell'inesistenza della causa di incompatibilità contestatagli, non possono essere condivise atteso che il Sig. Marzi, nel giudizio civile iscritto al n. 1417/06 pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila, è titolare di una situazione soggettiva processuale, caratterizzata da poteri e facoltà finalizzati a dare impulso al processo e, comunque a consentirne, fino alla formazione del giudicato, lo svolgimento, la prosecuzione o la riassunzione, senza tacere la circostanza che il citato giudizio verte su situazioni giuridiche strettamente connesse a beni immobili di cui il Sig. Marzi è unico proprietario

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, la revoca della procura speciale, di cui è stata trasmessa copia semplice –prot. n. 2610-, non fa perdere al procuratore revocato lo "*ius postulandi*" e non produce efficacia immediata nel processo non determinando l'interruzione dello stesso né incidendo sullo status di parte processuale del sig. Marzi;

RILEVATO che, alla stregua di quanto evidenziato, risulta sussistere la reale situazione di conflitto di interessi disciplinata dal richiamato art. 63, comma 1 n. 4, tra il Consigliere comunale Sig. Bruno Marzi e questo Ente;

### VISTI

- l'art. 69, comma IV, del D.Lgs. n. 267/00, secondo cui *entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla;*
- l'art. 63, comma 1, n. 4 del D.Lgs n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e colui che ha lite pendente, *in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il comune;*

DOPO ampia discussione di cui si allega sintesi;

Con Votazione avente il seguente esito: Favorevoli n. 5 (Di Carlantonio, Alimonti, Di Marco, Casimiri, Zilli);

i Consiglieri Comunali appartenenti ai gruppi di minoranza, Di Girolami, Marzi e Manzolini, non esprimono votazione alcuna, opponendosi alle modalità con cui il Sindaco ha condotto la discussione.

DELIBERA

1. Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di riconoscere in via definitiva la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4 del D.Lgs. n. 267/00, contestata al Consigliere Comunale Bruno Marzi, in relazione alla pendenza di un giudizio civile iscritto al n. 1417/2006 R.G., dinanzi al Tribunale di L'Aquila, tra il Comune di Campotosto e il Consigliere Marzi, invitando il predetto Consigliere a rimuoverla nel termine perentorio previsto dall'art. 69, commi IV e V, del D.Lgs. n. 267/00.
2. Di rendere noto al Consigliere incompatibile che in caso di mancata rimozione della ridetta causa di incompatibilità il Consiglio Comunale provvederà alla dichiarazione di decadenza dello stesso;

Il Sindaco  
F.to Antonio Di Carlantonio

Il Segretario Comunale  
F.to Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

---

## Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

**Oggetto: Definitiva deliberazione su causa di incompatibilità a carico del Consigliere comunale Sig. Bruno Marzi – D. Lgs n. 267/00, art 69 – Deliberazione C.C. n. 7 del 26/6/2012.**

### PREMESSO

- che con deliberazione n. 7 del 26/6/2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, il Consiglio Comunale ha surrogato al consigliere dimissionario Carlo Paolini il sig. Bruno Marzi, contestando formalmente allo stesso surrogante, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 267/00, la condizione di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n.4, del D. Lgs. n. 267/00 (lite pendente con il Comune), per le motivazioni riportate nella citata deliberazione;
- che, in data 29/6/2012, prot. n. 2576, il predetto Consigliere Comunale Sig. Bruno Marzi, nell'esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge, ha presentato le relative osservazioni, allegate al presente atto;

CONSIDERATO che le ragioni addotte dal Consigliere Sig. Bruno Marzi a sostegno dell'inesistenza della causa di incompatibilità contestatagli, non possono essere condivise atteso che il Sig. Marzi, nel giudizio civile iscritto al n. 1417/06 pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila, è titolare di una situazione soggettiva processuale, caratterizzata da poteri e facoltà finalizzati a dare impulso al processo e, comunque a consentirne, fino alla formazione del giudicato, lo svolgimento, la prosecuzione o la riassunzione, senza tacere la circostanza che il citato giudizio verte su situazioni giuridiche strettamente connesse a beni immobili di cui il Sig. Marzi è unico proprietario

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, la revoca della procura speciale, di cui è stata trasmessa copia semplice –prot. n. 2610-, non fa perdere al procuratore revocato lo "ius postulandi" e non produce efficacia immediata nel processo non determinando l'interruzione dello stesso né incidendo sullo status di parte processuale del sig. Marzi;

RILEVATO che, alla stregua di quanto evidenziato, risulta sussistere la reale situazione di conflitto di interessi disciplinata dal richiamato art. 63, comma 1 n. 4, tra il Consigliere comunale Sig. Bruno Marzi e Codesto Ente;

### VISTI

- l'art. 69, comma IV, del D.Lgs. n. 267/00, secondo cui *entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla;*
- l'art. 63, comma 1, n. 4 del D.Lgs n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e colui che ha lite pendente, *in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il comune;*

### PROPONE DI DELIBERARE

3. Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di riconoscere in via definitiva la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4 del D.Lgs. n. 267/00, contestata al Consigliere Comunale Bruno Marzi, in relazione alla

pendenza di un giudizio civile iscritto al n. 1417/2006 R.G., dinanzi al Tribunale di L'Aquila, tra il Comune di Campotosto e il Consigliere Marzi, invitando il predetto Consigliere a rimuoverla nel termine perentorio previsto dall'art. 69, commi IV e V, del D.Lgs. n. 267/00.

4. Di rendere noto al Consigliere incompatibile che in caso di mancata rimozione della ridetta causa di incompatibilità il Consiglio Comunale provvederà alla dichiarazione di decadenza dello stesso;
5. Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.

Il Proponente  
Il Sindaco  
Presidente del Consiglio Comunale  
F.to Antonio Di Carlantonio

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa si esprime parere tecnico favorevole.

Il Responsabile di Area Amministrativa  
F.to Erminia Alimonti

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line in data 12.07.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n°267)

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000 );

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 );

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:**

Campotosto li 12.07.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

**VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 10/7/2012. SEDUTA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE. ORE 12:00.**

*Discussione argomento integrativo di cui all'ordine del giorno: Definitiva deliberazione su causa di incompatibilità a carico del Consigliere comunale Sig. Bruno Marzi – D. Lgs n. 267/00, art 69 – Deliberazione C.C. n. 7 del 26/6/2012.*

Il Sindaco da lettura della proposta relativa all'argomento integrativo dell'odierno ordine del giorno ed apre la discussione.

Chiede la parola il consigliere Bruno Marzi il quale preliminarmente evidenzia che la proposta presenta imprecisioni stilistiche e un palese vizio di carattere formare essendovi apposto il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'area amministrativa, non competente sul punto. Sottolinea inoltre l'assenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n.4, essendo la situazione soggettiva contestata imputabile non già al medesimo consigliere ma alla sig.ra Silvia Marzi. Il Consigliere ricorda che il citato articolo statuisce l'incompatibilità sull'esclusivo presupposto che penda una lite tra Comune ed eletto, cosa non sussistente nella fattispecie che lo riguarda e tal proposito da lettura della dichiarazione della stessa Silvia Marzi acquisita al protocollo comunale in data 9/7/2012 al numero 2687 che si allega al presente verbale (all. n. 1).

Il Sindaco risponde che la sig.ra Marzi non abbia alcun titolo per far richiesta risarcitoria al Comune di Campotosto e che, non a caso, l'azione è stata intentata dallo stesso consigliere Marzi, seppure a mezzo di procura speciale, essendo la situazione sostanziale riguardante l'immobile in sua proprietà esclusiva. Evidenzia altresì che la sola ipotesi di rimozione della causa di incompatibilità si sostanzia nella rinuncia all'azione risarcitoria a lui sostanzialmente imputabile.

Il Cons. Marzi ribadisce l'assenza di contrapposizione giudiziale tra lui e il Comune, specie successivamente alla revoca della procura speciale, già depositata anche presso la cancelleria del giudice monocratico. Il consigliere legge taluni passaggi della nota scritta personalmente e depositata al protocollo comunale in data 29/6/2012 e manifesta, nel caso in cui il Consiglio Comunale non si opponga alla proposta oggetto dell'attuale discussione, l'intenzione di adoperare ogni strumento processuale consentito dall'ordinamento, con addebito di spese, per contrastare una decisione a suo parere illegittima e abusiva perché, altresì, violativa del precetto penale di cui all'art.323. Chiede poi che venga acquisita copia della prima pagina della comparsa di costituzione e risposta del Comune di Campotosto nella quale la sig.ra Silvia Marzi è indicata "attore principale". (All. 2)

Chiede la parola il Consigliere Manzolini, il quale sposando le conclusioni del collega Marzi invita ad approfondire la lettura della norma di cui all'art. 63. Non vi sarebbe, difatti, alcuna lite pendente, alcuna situazione di conflitto sostanziale tra il sig. Marzi e il Comune di Campotosto. Circostanza, questa, per cui è necessario esprimere, secondo il sig. Manzolini, voto contrario alla presente proposta deliberativa e sostenere l'assenza di incompatibilità nei confronti del consigliere Bruno Marzi.

Interviene successivamente il cons. Di Girolami il quale condividendo l'assenza della causa di incompatibilità evidenzia che l'assoluta incompetenza del soggetto che ha espresso il parere tecnico impedisce ai consiglieri la possibilità di maturare una opinione consapevole in merito alla legittimità della proposta. Il cons Di Girolami evidenzia come il parere sarebbe, al contrario, dovuto esser apposto dal Segretario Comunale e non già dal responsabile dell'area amministrativa, di cui ripete con forza l'assoluta incompetenza in materia.

A questo punto il sindaco e il vice sindaco rispondono al consigliere che il parere apposto attiene alla regolarità procedimentale, ossia al rispetto delle previsioni di cui all'art. 69 TUEL, e non già al contenuto della proposta, sul quale nessun organo tecnico è competente ad apporre parere posto che è in discussione argomento di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Marzi chiede di poter fare un ulteriore intervento e, più in dettaglio, chiede che il Segretario Comunale esprima un parere consultivo in merito all'argomento oggetto di discussione.

Il Sindaco, nell'esercizio dei poteri legati alla presidenza dell'assemblea, rigetta la richiesta del Cons. Marzi dichiarando quanto segue: *"non si ritiene necessario, né di competenza del Segretario Comunale verbalizzante esprimersi su valutazioni tecniche già riportate sulla proposta di deliberazione, perciò si decide di procedere alla votazione dell'atto per gli adempimenti consequenziali"*.

Il Sindaco pertanto, ignorando ulteriori richieste di intervento, mette a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito: Presenti n. 8, Favorevoli n. 5.

La minoranza consiliare non esprime alcuna votazione opponendosi alle modalità con cui il Sindaco-Presidente del Consiglio ha condotto la seduta.

Alle ore 14:50 il Sindaco dichiara sciolta la seduta ed abbandona l'aula insieme ai componenti della maggioranza consiliare.

Allegato n. 1: Comunicazione urgente Silvia Marzi (prot. 2687/2012).

Allegato n. 2: Copia prima pagina comparsa costituzione e risposta del Comune di Campotosto nel giudizio civile Trib. L'Aquila n. 1417/2006.